



Alla gentile clientela

Loro sedi

Brescia, 10 Settembre 2010

Oggetto: Gli elenchi clienti/fornitori per operazioni con Paesi “Black List”

PREMESSA

La recente approvazione del DL n. 40/2010, (art. 1, commi 1, 2 e 3) c.d. “Decreto incentivi”, ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA italiani, di **comunicare telematicamente** all’Agenzia delle Entrate gli **acquisti / cessioni di beni** nonché le **prestazioni di servizi rese e ricevute**, registrate o soggette a registrazione, **nei confronti di operatori economici** con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “ **black list**”, individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

L’obbligo decorre dalle **operazioni effettuate dall’1.7.2010**.

Successivamente, con il DM 5.8.2010, pubblicato sulla G.U. 17.8.2010, n. 191 è stato ridefinito il calendario di presentazione degli elenchi.

La comunicazione in esame va presentata dai soggetti passivi IVA (imprese e lavoratori autonomi), che effettuano, nei confronti di **operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, le seguenti operazioni:

- Ø cessioni di beni;
- Ø prestazioni di servizi rese;
- Ø acquisti di beni;
- Ø prestazioni di servizi ricevute

TERMINI DI PRESENTAZIONE E SANZIONI

Gli elenchi in commento devono essere presentati all’Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via **telematica**;
- entro **l’ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Considerato che l'obbligo in esame è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2010, la prima comunicazione mensile avrebbe dovuto essere inviata entro il 31.8.2010.

Tuttavia con il citato Decreto 5.8.2010 è stata disposta la **proroga al 2.11.2010** del termine di presentazione degli elenchi relativi ai mesi di **luglio ed agosto 2010** con la conseguenza che il calendario di presentazione per il 2010 degli elenchi risulta così aggiornato:

CALENDARIO 2010 ELENCHI BLACK LIST		
SOGGETTO	PERIODO DI RIFERIMENTO ELENCHI	TERMINE DI PRESENTAZIONE
MENSILE	LUGLIO	2.11.2010
	AGOSTO	2.11.2010
	SETTEMBRE	2.11.2010
	OTTOBRE	30.11.2010
	NOVEMBRE	31.12.2010
	DICEMBRE	31.01.2011
TRIMESTRALE	3° TRIMESTRE	2.11.2010
	4° TRIMESTRE	31.01.2011

Si rammenta che la periodicità di presentazione di ciascun elenco è così individuata:

TRIMESTRALE	Soggetti che negli ultimi 4 trimestri per ciascuna categoria (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di € 50.000 .
MENSILE	Altri soggetti.

NOTA BENE: Le sanzioni per errori od omissioni sono alquanto pesanti.

Per l'omissione dell'invio degli elenchi, ovvero in caso di invio con dati incompleti o non veritieri, si applica una sanzione che va *da 516,00 a 4.130,00 euro*.

ELENCO DEI PAESI "BLACK LIST"

Agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione vanno considerati i Paesi / territori presenti nell'elenco di seguito evidenziato (risultante dalla combinazione delle liste indicate in due distinti D.M.)

Alderney	Dominica (*)
Andorra	Ecuador (*)
Angola (*)	Emirati Arabi Uniti (*)
Anguilla	Filippine Macao
Antigua (*)	Gibilterra Maldive
Antille Olandesi	Giamaica (*)
Aruba	Gibuti (ex Afar e Issas)
Bahamas	Grenada
Barhein (*)	Guatemala
Barbados	Guernsey - Isole del Canale
Barbuda	Herm - Isole del Canale
Belize	Hong Kong
Bermuda	Isola di Man
Brunei	Isole Cayman
Costarica (*)	Isole Cook

Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey - Isole del Canale
Kenia (*)
Kiribati - ex Isole Gilbert
Libano
Liberia
Liechtenstein
Lussemburgo (*)
Malesia
Mauritius (*)
Monaco (*)
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama (*)

Polinesia francese
Tonga
Portorico (*)
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Samoa
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
San Marino
Sant'Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychelles
Singapore
Svizzera (*)
Taiwan
Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay (*)
Vanuatu

* Per i Paesi contrassegnati dall'asterisco le società ivi residenti sono considerati in "black list" solo in alcune ipotesi da valutare caso per caso